



L'estinzione dell'impugnazione al CNF per rinuncia al ricorso

La rinuncia all'impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento per cessazione della materia del contendere, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte dell'appellato.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Masi, rel. Corona\), sentenza n. 266 del 31 dicembre 2021](#)

Fatto costituente reato e prescrizione disciplinare: il differimento del dies a quo presuppone l'esercizio dell'azione penale

Qualora il procedimento disciplinare a carico dell'avvocato riguardi un fatto costituente reato, la prescrizione dell'azione disciplinare decorre soltanto dal passaggio in giudicato della sentenza penale, anche se il giudizio disciplinare non sia stato nel frattempo sospeso, purché sia stata esercitata l'azione penale nelle forme di cui all'art. 405 c.p.p. e sempreché in quel momento il termine prescrizionale non sia già maturato.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Melogli, rel. Patelli\), sentenza n. 265 del 31 dicembre 2021](#)

Illecito disciplinare costituente anche reato: la prescrizione decorre dal giudicato penale solo se questa non sia già maturata al momento dell'esercizio dell'azione penale ovvero della formulazione dell'imputazione

Agli effetti della prescrizione dell'azione disciplinare, occorre distinguere il caso in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, dal caso in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l'azione penale. Nel primo caso, in cui l'azione disciplinare è collegata ad ipotesi generiche ed a fatti anche atipici, il termine prescrizionale comincia a decorrere dalla commissione del fatto; nel secondo, invece, l'azione disciplinare è collegata al fatto storico di una pronuncia penale che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, ha come oggetto lo stesso fatto per il quale è stata formulata una imputazione, ha natura obbligatoria e non può essere iniziata prima che se ne sia verificato il presupposto, con la conseguenza che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto di punire può essere esercitato, e cioè dal passaggio in giudicato della sentenza penale, costituente un fatto esterno alla condotta. Quest'ultimo principio, tuttavia, può operare nel solo caso in cui il termine di prescrizione dell'azione disciplinare non sia maturato al momento dell'esercizio dell'azione penale o in quello, anteriore, della formulazione di una imputazione per il medesimo fatto.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Melogli, rel. Patelli\), sentenza n. 265 del 31 dicembre 2021](#)

Illecito disciplinare costituente anche reato: la prescrizione decorre dal giudicato penale solo se questa non sia già maturata al momento dell'esercizio dell'azione penale ovvero della formulazione dell'imputazione

Nel caso di procedimento disciplinare per fatti costituenti anche reato, il principio secondo il quale la prescrizione dell'azione disciplinare decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale può trovare applicazione nel solo caso in cui il termine di prescrizione non sia già maturato al momento dell'esercizio dell'azione penale o in quello, anteriore, della formulazione di una imputazione per il medesimo fatto, non potendo invece trovare applicazione ove il termine prescrizionale dell'illecito disciplinare sia interamente decorso al momento dell'esercizio dell'azione penale.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Melogli, rel. Patelli\), sentenza n. 265 del 31 dicembre 2021](#)

GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE

Regime più favorevole introdotto dall'art. 56 l. n. 247 del 2012 - Illeciti disciplinari commessi prima della sua entrata in vigore - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di illecito disciplinare degli avvocati, il regime più favorevole di prescrizione introdotto dall'art.56 della l. n. 247 del 2012, il quale prevede un termine massimo di prescrizione dell'azione disciplinare di sette anni e sei mesi, non trova applicazione con riguardo agli illeciti commessi prima della sua entrata in vigore; ciò in quanto le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura amministrativa sicché, per un verso, con riferimento alla disciplina della prescrizione, non trova applicazione lo "jus superveniens", ove più favorevole all'incolpato, restando limitata l'operatività del principio di retroattività della "lex mitior" alla fattispecie incriminatrice e alla pena, mentre, per altro verso, il momento di riferimento per l'individuazione del regime della prescrizione applicabile, nel caso di illecito punibile solo in sede disciplinare, rimane quello della commissione del fatto e non quello della incolpazione.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Melogli, rel. Patelli\), sentenza n. 265 del 31 dicembre 2021](#)

Il decesso del ricorrente nel corso del procedimento comporta la cessazione della materia del contendere

Se dagli atti non emergono elementi di evidenza della infondatezza della decisione impugnata, all'intervenuta morte del ricorrente consegue la dichiarazione di estinzione del procedimento.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Melogli, rel. Melogli\), sentenza n. 263 del 31 dicembre 2021](#)

Sanzione deontologica e precedenti disciplinari

In ossequio al principio enunciato dall'art. 21 cdf (già art. 3 codice previgente), nei procedimenti disciplinari l'oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata effettuare un bilanciamento tra la considerazione di gravità dei fatti addebitati ed i concorrenti criteri di valutazione, quali ad esempio la presenza o assenza di precedenti disciplinari.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Masi, rel. Ollà\), sentenza n. 262 del 31 dicembre 2021](#)

Impugnazione al CNF e procura alle liti: la sanatoria e/o ratifica ex art. 182 cpc non si applica al ricorso proposto in proprio

L'art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69, non è applicabile nel caso in cui il ricorso dinanzi al Consiglio Nazionale Forense sia presentato in proprio, ovvero personalmente da soggetto privo dello jus postulandi (nella specie, praticante avvocato).

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Masi, rel. Greco\), sentenza n. 261 del 31 dicembre 2021](#)